



Comune di Eboli

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO (Adottata con i poteri della Giunta Comunale)

Atto n° 102 del Registro. Seduta del 19/05/2021

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di Maggio alle ore 10:50, il Commissario Straordinario dott. Antonio De Iesu con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo adotta la deliberazione avente ad oggetto:

**Regolamento per l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Enti. Stralcio
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Approvazione**



IL RESPONSABILE SETTORE AAGG E PERSONALE

RICHIAMATO

- l'art. 9 della legge 16.01.2003 n.3, che rinviava a successivo regolamento, emanato ai sensi dell'art.17, comma 2 della legge n.400/1988, la definizione di modalità e criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici potevano ricoprire posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre pubbliche amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione;
- l'art. 3, comma 61, della legge 24.12.2003, n. 350 che stabilisce, nelle more dell'adozione del predetto regolamento, la possibilità per gli enti di utilizzare le graduatorie dei pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
- l'art. 14, comma 4bis, del D.L. n.95/2012 (*spending review*) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della L. n.135/2012 che, nel ribadire la possibilità per le amministrazioni pubbliche che non dispongono di graduatorie in corso di validità, di effettuare assunzioni con le modalità previste dall'art. 3, comma 61 della L.n.350/2003, chiarisce che dette assunzioni avvengono previo consenso del vincitore e l'eventuale rinuncia dell'interessato non determina decadenza del diritto all'assunzione;
- L'art. 1, comma 148 della Legge n. 160/2019, che ha abrogato i commi 361 e 365 dell'art 1 della legge 30 dicembre n. 145, introducendo nuovamente la possibilità di utilizzare le graduatorie vigenti per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli messi a concorso;

LETTI

- il parere reso da ANCI in data 08.09.2004 secondo cui il "previo accordo" previsto dall'art.3, comma 61 della legge n.350/2003 può intervenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;
- l'orientamento espresso dal Dipartimento della Funzione pubblica - *Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni* che, con nota n.6351 del 13.03.2004, in risposta a un Comune richiedente, ha chiarito che anche gli Enti locali, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, possono attingere a graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati nel rispetto dei principi di cui all'art.97 della Costituzione, purché:
 - nel rispetto dei principi generali e della normativa vigente in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni;
 - 🕒 la graduatoria riguardi concorsi banditi per la copertura di posti dello stesso profilo e categoria professionale per la copertura dei posti dei quali si attinge dalla citata graduatoria;
 - nei limiti della propria dotazione organica e nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art.39 della L. n.449/1997;

- la Circolare n. 5 del 21 novembre 2013, diramata dal Ministero della Funzione Pubblica; **VERIFICATO**, quindi, che la normativa stratificatasi nel tempo ha, pur con diversa intensità, promosso formule di semplificazioni e ottimizzazione anche delle procedure di reclutamento, prevedendo a più riprese la possibilità di utilizzare graduatorie di idonei formate da altre P.A.; **CONSIDERATO** che, nel tempo, anche la giurisprudenza si è pronunciata in tal senso, chiarendo che il reclutamento mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre amministrazioni risponde al principio di buon andamento, economicità ed efficienza, dell'azione amministrativa, contemperando il principio della selezione concorsuale pubblica per l'accesso alla P.A. con la necessità di ottimizzare la spesa e, più in generale, le risorse pubbliche, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento delle procedure concorsuali (cfr. sentenza n. 14 del 28.07.2011 del Consiglio di Stato; sentenza n.4329 del 31.07.2012 del Consiglio di Stato; Consiglio di Stato, adunanza plenaria n.14 del 2011; sez. V. n.1395 del 2011, sez. III,n.6507 del 2011);

LETTA la deliberazione n. 85/2020 con la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sardegna ha operato un'ampia ricostruzione del quadro normativo di riferimento in materia di scorrimento delle graduatorie concorsuali proprie o appartenenti ad altre amministrazioni;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, sez. Regionale di controllo per l'Umbria del 11.09.2013 che concorre a chiarire il momento in cui va concluso il *"previo accordo tra le amministrazioni interessate"*, ai fini della legittimità dell'assunzione del concorrente idoneo avente diritto, evidenziando come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano *"riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo"*, che concettualmente *"implica l'intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo"*(cfr. T.A.R. Veneto, sentenza n.864/2011);

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, n. 58 del 30 marzo 2021, adottata coi poteri della Giunta Comunale, con la quale, nell'adottare il nuovo Piano dei Fabbisogni di personale dell'Ente, si prevede di procedere, per le assunzioni da effettuare per l'anno 2021, con lo scorrimento di graduatorie già formate da altri Enti in esito a procedura concorsuale espletata per il medesimo profilo e categoria giuridica;

LETTA la recente sentenza n. 680 del 23 febbraio 2021 del Tar Campania, Sezione di Salerno, che, per la specifica fattispecie, enuncia i seguenti importanti principi:

1. La competenza della Giunta comunale (o equivalente nell'ordinamento del singolo ente) all'approvazione di criteri preventivi, utili a selezionare la graduatoria da utilizzare tra quelle eventualmente disponibili;
2. che la modalità oraria di esecuzione della prestazione lavorativa – in presenza di *identità di contenuti qualificanti la posizione*– non ha rilievo significativo, poiché incidente solo sotto il profilo della diversa articolazione temporale della prestazione lavorativa e non idonea a diversificare, sul piano qualitativo, la posizione a tempo pieno da tempo parziale;
3. la data utile a determinare se l'utilizzo della graduatoria concorsuale sia legittimo, quanto alla validità temporale della stessa, è quella della stipula del contratto individuale, seppure esso preveda una decorrenza dell'assunzione posteriore.

RITENUTO di dover disciplinare preventivamente, alla luce dei principi sin qui richiamati, la procedura di scorrimento di graduatorie vigenti di altri Enti approvando apposita regolamentazione, ai sensi dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, per individuare, in modo trasparente ed imparziale, la graduatoria concorsuale da utilizzare da parte di questo Ente;

RICHIAMATO:

- l'art. 35, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che ha espressamente previsto la facoltà di avvalersi del Dipartimento della funzione pubblica per l'organizzazione di concorsi unici accentrati o aggregati per dirigenti o figure comuni;
- la direttiva n. 3/2018 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, "Linee guida sulle procedure concorsuali", che promuove tali forme di accentramento delle procedure di reclutamento;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 390 del 21.11.2017 con la quale venivano introdotte nel vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici dei Servizi alcune integrazioni precipuamente dirette a disciplinare il procedimento di utilizzazione di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni;

RITENUTO, opportuno, in applicazione dei principi sopra riportati, apportare modifiche alla disciplina attualmente vigente;

RILEVATO

- che è maggiormente rispondente alla logica e alla natura della fattispecie in esame definire criteri che consentano di selezionare, sulla scorta di criteri oggettivi e predeterminati, la graduatoria da utilizzare, scorrendola in rigoroso ordine decrescente di collocazione degli idonei, previo accordo/convenzione con l'amministrazione detentrici;
- che la individuazione intervenga sulla base di una preventiva manifestazione di interesse formulata da idonei collocati in graduatorie vigenti, avente mera natura esplorativa e finalizzata alla segnalazione della vigenza di una graduatoria;

ATTESO CHE l'approvazione di tale nuova disciplina, conforme ai recenti orientamenti giurisprudenziali, abroga ogni diversa disposizione di pari rango attualmente vigente presso l'Ente e, nello specifico, contenuta del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la sentenza n.280 del 12.01.2016 della Corte di Cassazione Civile, Sez. Lavoro che recita: *"In tema di impiego pubblico privatizzato, nel caso in cui la PA stabilisca discrezionalmente di provvedere alla copertura dei posti vacanti con il sistema dello scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale e, in particolare, in presenza di più graduatorie per il medesimo profilo, deve indicare le circostanze di fatto o le ragioni di interesse pubblico prevalenti che la inducono ad effettuare lo scorrimento applicando un criterio diverso da quello della utilizzazione delle diverse graduatorie secondo il criterio cronologico, cioè a partire da quella di data anteriore, che è anche quella destinata a scadere per prima (seguendo l'indirizzo applicativo dettato dall'art.2 della Circolare della funzione Pubblica 31 gennaio 1992 n.849 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1993, n.7)";*

Visto e richiamato il D.Lgs 267/2000 e, nello specifico, l'art. 48, comme 3, che disciplina le competenze della Giunta Comunale in ordine alla disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PROPONE

Per tutti i motivi in premessa esposti, che qui si intendono riportati anche se non materialmente trascritti:

- 1) Di approvare** il Regolamento disciplinante i criteri per l'utilizzo di graduatorie in corso di validità di altri Enti, nel testo allegato alla presente deliberazione;
- 2) Di dare atto** che con l'approvazione di tale nuova disciplina deve considerarsi abrogata ogni diversa disposizione di pari rango attualmente vigente presso l'Ente e, nello specifico, contenuta nel vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- 3) Di informare** le OO.SS. dell'avvenuta adozione della presente deliberazione;
- 4) Di dare mandato** al Responsabile Area AAGG e Risorse Umane di avviare le procedure amministrative ed ogni atto preliminare necessario per l'attuazione del Piano dei Fabbisogni di Personale – Piano assunzionale 2021, fermo restando la prevista autorizzazione ministeriale da acquisire per la definizione e conclusione delle assunzioni programmate.



Comune di Eboli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Antonio De Iesu

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Angela Del Baglivo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all'albo Pretorio il 27/05/2021 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 11/06/2021, n. di pubblicazione 1010

Il Servizio Segreteria Generale
F.to Lucia Carpigiani

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/05/2021

- [X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)
[] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 27/05/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Angela Del Baglivo